

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZANELLA, PIZZOL, AGNELLI Arduino, CUTRE-
RA, FORTE, MARNIGA, SCEVAROLLI, FOGU, MARIOTTI, PUTIGNANO,
NATALI, CALVI, BOZZELLO VEROLE, ACONE, PIZZO, PEZZULLO,
INNAMORATO e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1988

Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei
bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico

ONOREVOLI SENATORI. – Fin dall'unità d'Italia la gestione territoriale delle acque superficiali è stato un compito attribuito allo Stato, soprattutto tramite il Ministero dei lavori pubblici, che operava perifericamente mediante gli uffici provinciali del genio civile, di precedente istituzione napoleonica.

Gli uffici del genio civile sono stati di fatto, per oltre un secolo, i fautori esecutivi dell'idraulica territoriale italiana, attraverso la costruzione e la gestione delle opere idrauliche, il controllo e gli interventi in tempo di piena, l'assentimento delle concessioni all'utilizzazione delle acque per motivi energetici, agricoli, ittogenici e potabili.

Di pari passo, fu pure presto focalizzata l'esigenza di coordinare l'attività di questi

uffici del genio civile, ove avessero ad operare su di una stessa area idrografica, accomunata da analoghi interessi idraulici.

Esempio illuminante, che peraltro ripercorreva la plurisecolare esperienza della Repubblica veneta, la costituzione, nel 1907, del Magistrato alle acque, con sede in Venezia, organo periferico del Ministero dei lavori pubblici, cui fu affidato il compito del coordinamento, in materia idraulica, degli uffici del genio civile delle province venete e di Mantova.

E su tale modello, dimostratosi idoneo alla soluzione dei problemi del tempo, fu istituito negli anni cinquanta il Magistrato del Po, con sede a Parma.

Dei tempi nostri poi la proposta legislativa di

suddividere il territorio italiano in aree idrografiche e di istituire tanti magistrati alle acque, ciascuno in ogni area, per il coordinamento e la gestione dell'idraulica territoriale.

Ma se da un lato l'esigenza di coordinamento è fattore mai perso di vista, e continuamente ricorrente nell'azione, o nell'intenzione del legislatore, è pur vero che:

la frammentazione delle competenze, in materia di gestione delle risorse idriche e di opere idrauliche, attuata con l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 e n. 616 del 1977, è ormai un dato di fatto, tra l'altro costituzionalmente dovuto, e difficilmente regredibile;

la maturazione culturale di questi ultimi venti anni e gli effetti di degrado, non esclusivamente connessi a fenomeni idrologici propriamente detti (avvelenamento delle fonti primarie di approvvigionamento idropotabile, distruzione della flora e della fauna un tempo propri degli ambiti fluviali, eccetera) che in questo ventennio si sono dovuti affrontare, fra l'altro sovente nel completo vuoto legislativo, dimostrano come sia da considerarsi del tutto riduttivo affrontare il problema della gestione di un bacino idrografico con l'occhio rivolto esclusivamente alla costruzione, ovvero alla riparazione, delle sole opere idrauliche.

In definitiva, sempre più chiara si delinea la opportunità che, ferme restando la gestione di ciascun bacino idrografico, venga comunque individuata in un unico organismo, adeguatamente rappresentativo della citata pluralità di soggetti, la sede delle decisioni riguardanti la conservazione e la difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo e la tutela e l'uso delle acque nel sistema territoriale dei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico.

Il presente disegno di legge, con gli aggiustamenti che si è ritenuto indispensabile introdurre per adeguarlo alla realtà, fisica e sociale, nell'ambito di applicazione, si ispira al disegno di legge n. 857, di iniziativa del senatore Fabbri ed altri: «Norme e interventi per il bacino idrografico del Po», ritenendo che si stiano ormai definitivamente maturando gli indirizzi guida per la gestione dei bacini idrografici.

Il sistema territoriale dei bacini idrografici dell'Alto Adriatico.

Se queste sono le premesse, logiche ed istituzionali, del disegno di legge allegato, tale aspetto facilmente si sposa con la realtà territoriale che ci si ripromette di ricondurre a gestione coordinata.

Non è superfluo ricordare che, nel corso dei disastrosi eventi alluvionali del novembre 1966, buona parte di tale territorio fu sconvolto da allagamenti e frane, la cui gravità, per vero, forse sfuggì all'opinione pubblica nazionale, allora calamitata sui, per vero non meno gravi, fatti di Firenze.

E a distanza di ventidue anni da tali funesti avvenimenti, sostanzialmente non si è giunti ancora neppure ad individuare le opere idonee a scongiurare il ripetersi di tali disastrose inondazioni.

E questo non perchè manchino indicazioni tecniche attendibili, ma essenzialmente per la mancanza di una idonea sede istituzionale ove mediare le molteplici esigenze cui la difesa idraulica deve soddisfare.

Nè minori preoccupazioni desta la gestione delle risorse idriche dei bacini, che, asserviti per la più gran parte, alle necessità della produzione idroelettrica, evidenziano difficoltà notevolissime, normative e gestionali, a coniugare appunto le esigenze produttive con altre non più rinunciabili, (di conservazione dell'ecosistema e degli usi agricoli del territorio).

Ci si riferisce alle magre ricorrenti, artificialmente indotte per invasare ad uso idroelettrico, che comportano la distruzione della flora e della fauna per grandi tratte delle aste fluviali vallive, alla sempre più marcata risalita del cuneo salino, eccetera.

Rilievo non minore riveste il problema dell'inquinamento, oltre che, per gli aspetti, ovvi, connessi alla realtà territoriale di ciascun bacino, per la stretta connessione che il fenomeno riveste con le condizioni del recipiente finale.

L'Alto Adriatico, per scarsa profondità dei fondali, e configurazione tipica di «mare chiuso», ha possibilità di ricambio ed autoepurazione limitatissima, quindi tutti i veleni ed impianti che dai corsi d'acqua giungono al mare non possono che elevare, continuamen-

te, i componenti micidiali della soluzione.

L'eutrofizzazione è purtroppo una realtà con cui ci si confronta quotidianamente; le morie generalizzate di una o più specie ittiche sono un fenomeno che, sia pure saltuariamente, si è già verificato.

Sembra del tutto ovvia la necessità di intervenire, in forma organica e coordinata, anche su tali aspetti.

Talmente note sono poi le necessità di una corretta gestione quantitativa e di tutela sanitaria delle acque sotterranee, di disciplina della estrazione di inerti dagli alvei, tanto per ribadire alcuni degli aspetti affrontati dal disegno di legge in parola, da non richiedere ulteriore chiarimento in merito alla necessità di una gestione coordinata dei bacini idrografici dell'Alto Adriatico.

Proposte concrete.

Ferme restando le competenze dei singoli soggetti istituzionalmente competenti per i puntuali aspetti di gestione e di tutela, l'armonizzazione e il coordinamento degli interventi si realizza in due fasi:

una prima, di valutazione e mediazione più squisitamente politica, tramite la Conferenza Stato-Regioni (Comitato), cui competono funzioni di programmazione ed indirizzo nella fase di formazione del programma poliennale di interventi e di proposizione nor-

mativa per la tutela dei bacini idrografici; nonché poteri di vigilanza e controllo sulla concreta attuazione degli sviluppi programmatici;

una seconda, esclusivamente operativa, tramite l'Ufficio del Segretario generale e il Comitato tecnico, cui compete essenzialmente garantire l'attiva attuazione degli indirizzi programmatici.

In tal senso, ed onde evitare lo sfilacciamento dell'azione del Segretario generale, che, nelle fasi di competenza propria, si auspica la più incisiva possibile, sono previsti per lo stesso poteri amplissimi, in deroga anche alle disposizioni legislative vigenti, nella fase di approvazione dei programmi e degli interventi puntuali che da tali programmi discendono.

Di tutta evidenza poi l'importanza della società di servizi di cui all'articolo 9, che, ovviamente nel pieno rispetto delle potenzialità tecniche ed operative dei soggetti istituzionalmente deputati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, da un lato viene a costituire il braccio operativo della Segreteria generale, dall'altro, ove tale indirizzo venga ritenuto utile dal «Comitato», potrà diventare anche strumento operativo delle singole Amministrazioni per quegli aspetti che non sia possibile affrontare adeguatamente con il proprio organico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico)

1. La presente legge ha l'obiettivo di dettare norme per assicurare la tutela idrogeologica e la valorizzazione ecologica ed economica dei territori ricadenti nei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico, a monte del bacino idrografico del Po sino al confine di Stato con la Jugoslavia secondo le perimetrazioni che saranno disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai fini di attuazione della presente legge. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge:

a) la costruzione e la manutenzione delle opere di navigazione interna e delle opere di sistemazione di bacini idrografici con interventi di carattere idraulico, idraulico agrario e di forestazione. Sono comprese altresì le opere di moderazione delle piene mediante serbatoi di invaso, casse di espansioni, scaricatori, scolmatori;

b) gli interventi di tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, e la loro utilizzazione ad uso potabile, irriguo ed idroelettrico;

c) la regolamentazione dell'attività estrattiva dei materiali degli alvei finalizzata alla buona regimazione delle acque dei fiumi;

d) la costruzione e la manutenzione delle opere di protezione da frane e valanghe;

e) la costruzione e la manutenzione di opere di bonifica ed irrigazione;

f) la regolamentazione degli usi dei territori interessati dai corsi d'acqua;

g) la costruzione di zone di interesse naturalistico anche per le utilizzazioni del tempo libero;

h) le attività di raccolta dati, studio, e normative connesse con i precedenti punti;

i) ogni altra iniziativa, opera, criterio direttivo idoneo a realizzare le finalità indicate nel presente articolo.

2. Al perseguimento delle finalità predette operano in modo coordinato, nell'ambito di una azione programmatica unitaria, lo Stato, le Regioni, le province e gli enti locali, in base alle rispettive competenze, secondo le disposizioni che seguono, con l'obiettivo generale di assicurare la compatibilità degli interventi programmati con la tutela dell'ecosistema fluviale nel quale si inseriscono.

3. Agli indirizzi di programma si uniformano gli interventi del Magistrato alle acque, le cui attribuzioni, ove non in contrasto con la presente legge, rimangono integralmente confermate.

Art. 2.

(Comitato permanente per l'Alto Adriatico)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato permanente per l'Alto Adriatico costituito da:

- a) il Ministro dell'ambiente, che esercita le funzioni di presidente;
- b) il Ministro dei lavori pubblici;
- c) il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- d) il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- e) il presidente della Giunta regionale del Veneto;
- f) il presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. È facoltà dei Ministri delegare alle funzioni del Comitato un Sottosegretario del rispettivo Dicastero. I presidenti delle Giunte regionali possono farsi rappresentare dal vice presidente della Giunta o dall'assessore delegato all'ambiente.

3. Il Comitato si riunisce, con cadenza almeno trimestrale, presso la sede del Magistrato alle acque di Venezia, dove è costituita la Segreteria generale:

- a) delibera, sentito il Segretario generale istituito ai sensi dell'articolo 3 e il Comitato tecnico di cui all'articolo 4, i criteri generali per la redazione del programma pluriennale e dei piani annuali di intervento. In sede di

prima attuazione, i criteri generali sono deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei dati e dei documenti già acquisiti, fatti salvi i successivi tempestivi aggiornamenti anche in correlazione con l'avanzamento dello stato delle informazioni;

b) approva, su proposta del Segretario generale, il programma pluriennale degli interventi e i piani esecutivi annuali di cui agli articoli 6 e 7, articolati anche per ambiti territoriali e per settori funzionali di materia;

c) definisce, sulla base degli indirizzi formulati dal programma, i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 11;

d) impartisce direttive nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ed emana atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali in attuazione del programma pluriennale e dei piani annuali;

e) approva gli accordi di programma che attribuiscono impegni ripartiti fra le Amministrazioni pubbliche previste nel programma pluriennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento del programma pluriennale;

g) vigila sull'attuazione del programma pluriennale e dei piani annuali di intervento;

h) approva la relazione annuale, da inviare al Parlamento;

i) formula le proposte normative e detta gli indirizzi generali per una più efficace tutela dei bacini idrografici dei fiumi di cui all'articolo 1 e delle acque sotterranee ricadenti nell'ambito dei bacini suddetti.

Art. 3.

(*Segretario generale*)

1. È istituito il Segretario generale per la tutela e lo sviluppo dei bacini dei fiumi dell'Alto Adriatico. Il Segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Comitato di cui

all'articolo 2, e resta in carica per un quinquennio.

2. Il Segretario generale provvede agli studi, ricerche e sperimentazioni indispensabili alla redazione del programma generale e dei piani annuali di intervento nonchè a tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento.

3. Redige altresì il programma pluriennale degli interventi ed i piani annuali di intervento; verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di intervento; provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato di cui all'articolo 2 ed a valere sul fondo di cui all'articolo 11; presiede alla loro attuazione con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo.

4. Presenta al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione del programma, allegata al piano annuale di intervento esecutivo.

5. Alla definizione della pianta organica ed alla emanazione del regolamento attuativo dell'Ufficio del Segretario generale si provvederà con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, che dispone altresì in merito alla sede delle strutture dell'Ufficio di Segreteria.

6. Sono attribuite al Segretario generale le competenze demandate dall'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettivamente al Ministro dei lavori pubblici ed al regolatore di nomina governativa.

Art. 4.

(Comitato tecnico)

1. Il comitato tecnico ha la seguente composizione:

a) il Segretario generale di cui all'articolo 3, che lo presiede;

b) un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'ambiente;

c) un funzionario di livello non inferiore a dirigente generale, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

d) un funzionario di livello non inferiore a

dirigente generale, designato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un funzionario direttivo, designato da ciascuno dei presidenti delle giunte regionali di cui all'articolo 2;

f) un esperto designato dal Ministro dei lavori pubblici;

g) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

h) il Presidente del Magistrato alle acque;

i) un funzionario della Segreteria generale, che esplica le funzioni di segretario.

2. Il comitato risiede presso l'Ufficio del Segretario generale che svolge le funzioni consultive tecniche previste dalla presente legge. Esprime parere ogni qualvolta è richiesto dal Comitato di cui all'articolo 2 o dal Segretario generale. Esso è integrato da elementi in possesso di competenze specialistiche, scelti anche a livello internazionale, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dall'importanza del problema. Esso si intende costituito qualunque sia il numero dei suoi componenti, allorchè è scaduto il termine fissato dal Segretario generale per le nomine di competenza delle varie Amministrazioni.

Art. 5.

(Programma pluriennale)

1. Il programma pluriennale è predisposto dal Segretario generale sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni statali competenti, dalle Regioni, singolarmente o congiuntamente, ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato di cui all'articolo 2.

2. Le Amministrazioni statali e le Regioni presentano le proposte per la formulazione del programma generale entro sei mesi dall'apposito invito comunicato dal Segretario generale entro trenta giorni dalla sua nomina; in caso di inutile decorso del termine il Segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma sulla base dei dati ed elementi comunque disponibili.

3. Il programma ha durata quinquennale, ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

4. Il programma in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere, articolate anche per ambiti territoriali di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione delle azioni di cui alla lettera a);

c) individua le aree che per le loro particolari caratteristiche fisiche e vocazionali sono soggette a speciale regolamentazione, promuovendo la costituzione di parchi, zone protette e aree di tutela naturalistica;

d) definisce gli indirizzi di sviluppo economico nel campo delle attività della produzione, dei servizi, dell'energia e delle comunicazioni anche fluviali;

e) determina i criteri per la lotta all'inquinamento di corpi idrici superficiali e delle falde sotterranee dell'acqua utilizzando le risorse tecniche disponibili presso le Amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento allo scopo di incidere sui cicli produttivi e quindi sulle cause degli inquinamenti stessi;

f) determina i criteri per il recupero del dissesto idrogeologico in atto anche con riferimento al sistema delle affluenze;

g) indica gli obiettivi che possono essere più proficuamente perseguiti per il tramite di iniziative comuni;

h) determina le risorse da destinare agli interventi sulla base di programmi di fattibilità economica.

5. Le Amministrazioni statali e le Regioni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso del termine, il Segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

Art. 6.

(Piani annuali)

1. I piani annuali sono redatti dal Segretario generale, sentito il comitato tecnico, nel rispetto delle direttive delle priorità fissate dal programma pluriennale tenendo conto delle indicazioni delle Amministrazioni statali e delle Regioni.

2. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali interessati, i consorzi

di bonifica, ciascuno secondo le rispettive competenze, predisporranno i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma pluriennale di cui all'articolo 6.

3. Tali progetti, previa verifica tecnica da parte dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 3, verranno, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma pluriennale, inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere da rilasciarsi da qualsivoglia Amministrazione pubblica, richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge. Agli effetti della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa in materia, il Segretario generale può disporre l'espletamento delle relative procedure, anche in via sperimentale, in attesa delle definitive discipline legislative.

Art. 7.

(Attuazione del piano annuale)

1. All'attuazione degli interventi previsti dal piano annuale provvedono le Amministrazioni statali, le Regioni e gli altri enti locali secondo le rispettive competenze.

2. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta di Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti locali, il Segretario generale promuove accordi di programma.

3. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

4. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

5. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante nei confronti di tutte le Amministrazioni partecipanti. È fatto divieto alle stesse Amministrazioni di finanziare ed eseguire, interventi rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, che non siano previsti nei

citati piani pluriennale e annuale. Si fa eccezione per gli interventi disposti con preminente finalità di tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Di tali interventi effettuati con rito di somma urgenza dovrà essere data comunicazione, entro venti giorni dall'affidamento dei lavori, all'Ufficio del Segretario generale, a cura dell'Amministrazione che ne dispone l'esecuzione.

6. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

7. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'Amministrazione o ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 delibera l'intervento sostitutivo del Segretario generale.

8. Il Segretario generale provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie, e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 8.

(Società di servizi)

1. Al fine di provvedere alle attività di progettazione, di istruttoria di progetti, di verifica delle attività esecutive e alla raccolta ed elaborazione dei dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni con società di servizi a prevalente partecipazione pubblica, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Art. 9.

(Servizio informativo)

1. L'Ufficio del Segretario generale organizza, anche avvalendosi della facoltà di cui

all'articolo 9, il servizio informativo per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche Amministrazioni interessate e di chiunque ne abbia interesse in adempimento del dovere di informazione previsto all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale.

2. È fatto obbligo alle Amministrazioni pubbliche di consentire l'accesso ai propri archivi, ed alle proprie banche dati già costituite, per le finalità di formazione del servizio informativo di cui al comma 1.

Art. 10.

(Fondo)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo al quale affluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il funzionamento degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Nella contabilità del fondo saranno inserite anche le indicazioni riguardanti le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato nei loro vari settori di competenza, dalle Regioni, dalle provincie e dagli altri enti locali in quanto attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma pluriennale previsto dalla presente legge.

Art. 11.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge dovranno essere approvati i regolamenti funzionali alla immediata operatività della Segreteria generale e del comitato tecnico.

2. Sino all'approvazione dei programmi pluriennale ed annuale, previsti agli articoli 6 e 7, è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di dare corso ad opere ed interventi rientranti nelle previsioni dell'articolo 1, i cui progetti non siano stati definitivamente approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le modifiche necessarie al finanziamento della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.